



COMUNE DI NURAMINIS

Provincia di Cagliari

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL MICRONIDO COMUNALE

Art. 1 – Istituzione e definizione del Servizio

E' istituito in Nuraminis il servizio di Micronido Comunale ai sensi :

- della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- della legge regionale n. 23 del 23.12.2005 sul sistema integrato dei servizi alla persona, che ha abrogato la legge regionale n. 4 del 1998 sul riordino delle funzioni socio-assistenziali;
- del D.P.G.R n. 4 del 22.07.2008 "regolamento di attuazione dell'art. 43 della legge regionale n. 23/2005 - Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione";
- della delibera di Giunta Regionale n. 62/24 del 14.11.2008 "Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia. Approvazione definitiva".

La sede operativa del Micronido è fissata nell'idonea struttura ubicata nel Comune di Nuraminis, Via Madonna del Carmine snc, la stessa rimane di proprietà esclusiva dell'Amministrazione Comunale di Nuraminis che la rende disponibile ai concessionari.

Il presente regolamento disciplina inoltre le modalità di funzionamento, i criteri di accesso e l'organizzazione del servizio educativo per la prima infanzia di seguito detto Micronido, secondo quanto previsto dalle citate disposizioni legislative e regolamentari regionali e dai successivi provvedimenti applicativi.

Art. 2 - Finalità del Servizio

Il Micronido comunale è un servizio rivolto alla prima infanzia con finalità di socializzazione ed educazione dei bambini e delle bambine, nel quadro di una politica integrata di tutela e promozione dei diritti dell'infanzia, di armonizzazione dei tempi di lavoro e di cura, in risposta alle esigenze del nucleo familiare.

Il Micronido rappresenta un servizio socio-educativo di interesse pubblico e rappresenta un investimento sociale ed educativo per una politica di prevenzione e di riconoscimento dei diritti dei più piccoli come persone sociali e attive.

Art. 3 – Gestione e erogazione del servizio

Nell'ambito delle finalità del servizio, definite all'art. 2, il comune affida, mediante una apposita procedura di selezione in concessione, il servizio di gestione, e sovrintende alla supervisione e al controllo del Micronido, affinché lo stesso sia pienamente rispondente alla vigente normativa Nazionale e Regionale che lo regola.

L'Ente gestore, dovrà assicurare:

- a) la massima trasparenza, assicurando il coinvolgimento dei genitori dei bambini e delle bambine, supportandoli nelle scelte educative, sulla loro attuazione, attraverso la creazione di specifici percorsi e attività articolate e flessibili che promuovano la promozione di incontro e la collaborazione con le famiglie.
- b) la definizione dei criteri di accesso, il dettaglio dei servizi erogati, nonché la partecipazione degli utenti al costo del Servizio.
- c) la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, per mezzo di tutte le sue componenti, assicurando il rispetto dei principi e delle norme sancite dalla Legge.

Art. 4 – Utenza

Nell'ambito delle finalità del presente regolamento, è garantita a tutti i bambini e bambine di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, l'iscrizione e la frequenza al Micronido, in relazione ai posti disponibili. Sarà garantito, secondo quanto previsto dalla L. 104/1992, il diritto alla frequenza ai bambini diversamente abili.

Si precisa che potranno essere iscritti al Micronido, fino alla fine dell'anno educativo, i bambini che compiono il terzo anno di età nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 31 agosto.

E' facoltà del gestore del servizio, valutare le istanze di iscrizione, riservandosi l'accettazione della stesse esclusivamente nei seguenti casi:

- a) bambini che all'inizio di ogni anno educativo (settembre) compiono i tre anni entro il 31 dicembre;
- b) bambini che compiono i tre anni durante il mese di gennaio.

Art. 5 – Iscrizioni

Le domande di iscrizione per ogni anno educativo (settembre/ottobre) devono essere redatte su modelli prestampati, e inoltrate nel periodo dal 1° aprile al 31 maggio al gestore.

Sarà facoltà del gestore, qualora vi sia la disponibilità di ulteriori posti, accettare nuove iscrizioni nel corso dell'anno.

Le domande iscrizione dovranno essere corredate di:

- a) autocertificazione dello stato di famiglia e della residenza
- b) autodichiarazione sulla situazione lavorativa dei genitori con specificato la tipologia di orario e la sede;
- c) certificazioni sanitarie attestanti lo stato generale di salute.

Nella fase di avvio del servizio, ed in via transitoria per l'anno 2013, qualora non sia stata perfezionata l'assegnazione al gestore, le domande di ammissione relative al primo anno educativo e le relative graduatorie di ammissione, potranno essere gestite direttamente dal Comune di Nuraminis.

Art. 6 - Graduatoria

La graduatoria delle domande presentate sarà redatta e aggiornata, al termine di ogni periodo di iscrizione.

Il gestore del Micronido procederà alla stesura della graduatoria in base alle domande presentate e agli elementi caratterizzanti di ciascuna istanza d'iscrizione (certificazioni e dichiarazioni inoltrate).

Spetta al gestore, attraverso l'ausilio degli organi competenti, effettuare gli accertamenti mirati ed a campione, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive e l'attendibilità della documentazione prodotta dall'utente (D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni).

Nello stilare la graduatoria, il gestore dovrà tenere conto, in ordine di priorità, delle seguenti tipologie di utenza:

1. Bambini figli di almeno un genitore residente a Nuraminis;
2. Bambini non residenti in Nuraminis, ma con uno o entrambi i genitori lavoratori presso aziende, uffici, negozi o Enti Pubblici nel territorio di Nuraminis;
3. Bambini non residenti.

Nell'ambito di ciascuna tipologia, sopra definita, si applicano i seguenti criteri di priorità con i relativi punteggi:

- a) Bambini portatori di handicap certificati dai servizi competenti **Priorità assoluta**
- b) Bambini con particolari e comprovati problemi di ordine sociale e familiare, segnalati dai servizi pubblici competenti **Priorità assoluta**
- c) Bambini con particolari e comprovati problemi di ordine sanitario/psicologico segnalati dai servizi pubblici competenti **40 punti**
- d) Bambini con padre o madre con invalidità riconosciuta superiore al 66% **30 punti**
- e) Bambini con fratello o sorella, appartenenti allo stesso nucleo familiare, con invalidità superiore al 66% **20 punti**
- f) Bambini con i genitori (padre o madre) con orario di lavoro a tempo pieno **20 punti**
- g) Bambini con i genitori (padre o madre) con orario di lavoro part-time maggiore o uguale al 55% del tempo pieno (ad esempio per full time 36h/sett si ha $36 \times 55\% = 20\text{h/sett}$) **12 punti**
- h) Bambini con i genitori (padre o madre) con orario di lavoro part-time inferiore al 55% del tempo pieno **6 punti**
- i) Bambini con i genitori (padre o madre) lavoratori studenti **3 punti**
- j) Ciascun bambino di coppia gemellare **6,5 punti**
- k) Bambini con un genitore assente dalla famiglia per un lungo periodo nel corso dell'anno per motivi di lavoro (è richiesta la dovuta certificazione) **1 punto**
- l) Per ogni anno di permanenza nella graduatoria di attesa **0,5 punti**

In caso di vedova/o, ragazza/o madre/padre, il punteggio della situazione lavorativa, del genitore presente, viene raddoppiato.

Il punteggio del lavoratore studente è da aggiungersi a quello del lavoro.

Saranno considerati solo i corsi di Scuola Pubblica, Parificata o Pareggiata dell'obbligo, di Media Superiore o Università, limitatamente alla prima laurea. Nel caso di corso di studio ove non sia previsto l'obbligo di frequenza si attribuirà il punteggio solo per la frequenza del secondo anno di studio e a seguito di superamento di almeno 2 esami dell'anno precedente.

La collocazione in graduatoria sarà redatta in base al punteggio ottenuto. L'accesso dei bambini al Micronido verrà effettuato per ordine di graduatoria.

Non sarà causa di esclusione dalla graduatoria, la presenza di questioni formali: gli eventuali errori nella presentazione della domanda, dovranno essere segnalati agli interessati affinché possano essere sanati.

I bambini iscritti e frequentanti l'anno precedente mantengono l'iscrizione per l'anno successivo; in caso contrario è necessario comunicarne la disdetta entro il termine dell'anno educativo.

Art. 7 - Criteri di ammissione

Stilata la graduatoria e verificata la disponibilità di posti all'interno del Micronido, le famiglie saranno chiamate e dovranno confermare o rinunciare al posto.

Il responsabile della direzione del Micronido dovrà sempre avere cura di coprire tutti i posti disponibili della struttura.

Art. 8 - Tariffe di frequenza

Tenuto conto delle finalità del servizio, il gestore del Micronido propone alla giunta comunale, entro il mese di febbraio di ogni anno, le tariffe per l'anno educativo successivo, che devono essere congrui alla proposta di gestione formulata in sede di gara. Le tariffe, sono preventivamente approvate dalla giunta comunale entro il mese di marzo, in modo che il soggetto gestore possa renderle note nel periodo di iscrizione.

Contestualmente all'approvazione delle tariffe, la giunta comunale, in osservanza delle indicazioni fornite dal Consiglio comunale, potrà eventualmente stabilire la concessione di eventuali benefici, in applicazione della normativa I.S.E.E, definendone le modalità operative e applicative.

Il sistema delle tariffe dovrà essere articolato in base ai seguenti principi:

- a) quota fissa mensile, determinata in base a quanto previsto dall'offerta del soggetto gestore, che contempla la frequenza ad orario normale (tempo pieno – 7.30 –13,30)
- b) tariffe differenziate per residenti e non residenti.

Gli eventuali maggiori costi che il gestore dovesse sostenere, per garantire l'inserimento e la frequenza di bambini in tutte le situazioni di disagio sociale, precisati all'Art.6 lettere a, b e c, saranno rimborsati dal Comune di Nuraminis, a patto che siano presenti i seguenti prerequisiti:

- che uno dei genitori del minore sia residente da almeno un anno nel Comune di Nuraminis;
- che sia stato concertato un progetto di inserimento, tra il soggetto gestore, il Comune di Nuraminis ed i servizi sociali e sanitari, per la definizione degli ausili e supporti necessari a consentire la frequenza del minore.

Art. 9 - Tariffe di frequenza – modalità di pagamento

La quota di contribuzione mensile per la frequenza dei bambini, deve essere versata in base alle indicazioni date dal gestore, che provvederà alla regolamentazione dello stesso nonché alla risoluzione della iscrizione in caso di mancati pagamenti.

Al mancato pagamento consegue un sollecito all'adempimento mediante raccomandata A.R., trascorsi dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento del sollecito e in assenza di

regolarizzazione dei versamenti, si procede alla dimissione del bambino dal Micronido mediante provvedimento scritto del Responsabile.

La frequenza al Micronido deve avere un carattere di continuità. Le assenze o l'eventuale sospensione temporanea del servizio devono essere comunicate entro le ore 9,30 del primo giorno di assenza.

Nel caso di assenza per motivi di salute superiore ai 15 giorni lavorativi consecutivi (escluso sabato e giorni festivi), debitamente giustificata, si farà luogo ad una riduzione della tariffa nella misura del 40%. In caso di assenze per cause diverse, superiore ai 15 giorni lavorativi consecutivi (escluso sabato e giorni festivi) debitamente comunicate, si farà luogo ad una riduzione del 25% . Assenze inferiori ad un periodo di 15 giorni non comportano in nessun caso una diminuzione della tariffa mensile.

Art. 10- L'istituto del reclamo

Per rimuovere eventuali disservizi che limitano la possibilità di fruire del servizio o che violano i principi enunciati nel presente Regolamento, gli utenti possono presentare reclamo. Esso ha lo scopo di offrire uno strumento agile e immediato per segnalare al gestore comportamenti non in linea con i principi e le finalità del Regolamento relativi alla realizzazione del servizio.

I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax, a mezzo posta elettronica e devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente.

I reclami orali e telefonici debbono, successivamente, essere presentati in forma scritta.

I reclami anonimi non sono presi in considerazione se non circostanziati.

Il gestore, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde , sempre in forma scritta, non oltre 15 giorni, attivandosi per rimuovere eventuali cause che hanno provocato il reclamo.

Il gestore ha l'obbligo di informare l'amministrazione comunale su tutti i reclami, fornendo evidenza dei provvedimenti adottati, delle risposte rese e formulate per iscritto.

Art. 11 - Ritiro dal servizio

La disdetta dal servizio va presentata per iscritto alla Direzione del Micronido in base alle indicazioni del gestore.

La cessazione della frequenza, indipendentemente dal momento in cui si verifica, non dà diritto al rimborso della quota mensile eventualmente già pagata.

Il modello di comunicazione di disdetta deve prevedere il rilevamento delle motivazioni, al fine di poter monitorare l'esistenza di eventuali criticità sul funzionamento del servizio stesso.

Art. 12 - Calendario di apertura

Il calendario di apertura e di chiusura del servizio sarà definito nel contratto di servizio sulla base del progetto presentato dal gestore in sede di gara.

Il calendario di apertura e di chiusura dovrà essere formulato in modo da garantire la maggiore copertura annuale possibile, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- garanzia del servizi per 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali;
- possibilità di estensione del servizio nella giornata del sabato, in presenza di un numero minimo di richieste sufficiente a garantire la copertura delle spese
- garanzia del servizio per almeno undici mesi all'anno, con sospensione dell'attività nel mese di luglio o di agosto;

- eventuale estensione del servizio su dodici mesi all'anno, in presenza di un numero minimo di richieste sufficiente a garantire la copertura economica;
- chiusura del servizio nel periodo natalizio e pasquale, da valutare in base alle presenze

Art. 13 – Capacità ricettiva e orario minimo di apertura

La struttura potrà accogliere un numero massimo di 20 bambini, fermo restando la possibilità di aumentare tale indice nella misura massima del 20%.

L'orario minimo di apertura e' fissato in 6 ore giornaliere, di norma, per cinque giorni la settimana.

Art. 14 -Inserimento

In relazione alla delicatezza del momento dell'inserimento del bambino nella struttura educativa, il soggetto gestore dovrà garantire, in conformità a quanto indicato nel progetto presentato in fase di gara, che la fase dell'inserimento sia organizzata in modo tale da:

- assicurare un momento di incontro tra i genitori e gli educatori che si occuperanno del bambino, al fine di favorire la conoscenza, delle abitudini del bambino, delle relazioni già sperimentate, del livello di conoscenza del mondo esterno, delle eventuali separazioni.
- aiutare il bambino a familiarizzare con il nuovo ambiente e ad instaurare nuove relazioni con adulti e bambini, condizione essenziale perché il bambino possa elaborare positivamente l'esperienza della separazione dalle figure familiari;
- creare una situazione di tranquillità emotiva per il bambino, ed un rapporto di reciproca fiducia tra il personale e i genitori.

Art. 15 - Personale

Le figure educative operanti nel Micronido sono in possesso di uno dei seguenti titoli:

- laurea triennale in scienze dell'educazione o in scienze della formazione;
- diploma di maturità rilasciata dal liceo socio-psico-pedagogico e diploma di maturità magistrale;
- diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità infantili;
- diploma di dirigente di comunità;
- i titoli riconosciuti equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge;

Il soggetto gestore del Micronido deve garantire la funzione di coordinamento pedagogico svolta da personale adeguatamente qualificato per il quale è richiesto il possesso del diploma di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico.

Il coordinatore pedagogico svolge compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, nonché compiti di valutazione e promozione della qualità dei servizi.

Tra le figure di riferimento del Micronido deve essere inoltre individuato un responsabile.

Il rapporto numerico tra le figure educative e i bambini, come previsto dalla normativa vigente, deve essere tale da garantire l'assistenza per tutto l'arco di apertura del servizio ed è da calcolarsi nel seguente modo:

- un educatore ogni cinque bambini di età compresa tra i tre e i dodici mesi, elevabile a sei nel caso siano presenti, in prevalenza, bambini al di sopra degli otto mesi;
- un educatore ogni otto bambini di età compresa fra i dodici e ventiquattro mesi;
- un educatore ogni dieci bambini di età compresa tra i ventiquattro e i ventisei mesi;

Nel caso di presenza di un bambino disabile il rapporto dovrà essere valutato di volta in volta dai servizi competenti.

Art. 16 – Preparazione e somministrazione dei pasti

La preparazione e somministrazione degli alimenti è controllata sotto l'aspetto qualitativo e igienico conformemente al D. lgs 193/07 e s.m.e.i., contenente norme generali di igiene dei prodotti alimentari e modalità di verifica dell'osservanza di tali norme.

I pasti nel Micronido sono predisposti sulla base delle tabelle dietetiche autorizzate dall'Azienda A.S.L. competente per territorio. La dieta è curata tenendo conto dell'importanza di una equilibrata alimentazione e del fabbisogno nutrizionale di ogni minore, differenziata per età.

Le bambine e i bambini che devono seguire diete speciali per disturbi o allergie, devono presentare una documentazione clinica sottoscritta da un allergologo o una certificazione del pediatra di base recante la dieta consigliata e la durata della stessa.

Le richieste di diete nel rispetto di principi ideologici, possono essere accolte purché predisposte dal pediatra di base.

Art. 17 - Disposizioni sanitarie

Il bambino sarà inserito al Micronido solo se in possesso delle certificazioni sanitarie richieste, o meglio:

- autocertificazione delle vaccinazioni effettuate: il genitore, successivamente, è tenuto ad aggiornare il documento in possesso del Nido attestante le avvenute vaccinazioni;
- fotocopia del foglio della nascita dell'agenda di salute;
- certificato medico (in data non anteriore al quinto giorno che precede l'inserimento) attestante che il bambino non presenta malattie diffusibili in comunità;
- eventuale documentazione medica utile per una corretta valutazione dello stato di salute;
- autocertificazione del numero della tessera sanitaria o fotocopia della stessa.

L'adulto che effettua l'inserimento dovrà essere in possesso della seguente documentazione:

- certificato medico (in data non anteriore al quinto giorno che precede l'inserimento)
- attestante l'assenza di malattie diffusibili in comunità.

Tale documentazione verrà conservata presso la direzione del Micronido, separatamente da altri dati personali trattati per motivi amministrativi, all'interno di uno schedario chiuso, di cui il responsabile avrà la custodia.

Tutta la documentazione riguardante il bambino e i suoi familiari, dovranno essere custoditi in ottemperanza D.lgs 196/03 (Legge sulla Privacy) .

Al fine di poter intraprendere all'interno del Micronido tutte le misure sanitarie atte a ridurre la diffusione di eventuali malattie infettive tra bambini frequentanti, ogni volta che il bambino rimane a casa il genitore deve:

- a. avvertire il personale il giorno stesso dell'assenza entro le ore 9.30;
- b. in caso di malattia infettiva, accertata dal medico curante, comunicarlo tempestivamente al personale del Micronido;
- c. nel caso che la malattia superi la durata di cinque giorni (nel computo devono essere considerati anche i giorni festivi), la riammissione è subordinata alla presentazione di una dichiarazione del medico curante (D.P.R. 22.12.1967, n. 1518 art. 42) che attesti che il bambino è idoneo a frequentare il Nido. Il certificato deve essere emesso in data non anteriore al quinto giorno oppure deve contenere dichiarazione della data a partire dalla quale il bambino può essere riammesso in comunità.

In caso di assenze per motivi non sanitari, documentate da una richiesta scritta dei genitori antecedente l'assenza, non è necessario al rientro il certificato medico, se viene rispettato il periodo indicato.

Dopo le chiusure programmate del calendario scolastico non è richiesto alcun certificato; se in tali occasioni il bambino è assente anche un solo giorno prima o dopo la vacanza stessa, è necessario il certificato medico, come sopra.

Se un bambino che frequenta il Nido presenta sintomi e segni che potrebbero essere riferiti a malattie diffusibili in comunità, i genitori, avvertiti tempestivamente, sono tenuti all'immediato ritiro del bambino. Qualora i genitori non siano rintracciabili, il personale del Micronido, in considerazione della gravità del caso, provvederà ad accompagnare il bambino presso il servizio sanitario territoriale o al Pronto Soccorso Ospedaliero. Tale prassi sarà adottata anche in caso di emergenza sanitaria di altra natura.

I genitori sono tenuti alla massima collaborazione per assicurare un'adeguata prevenzione e controllo delle infezioni.

Art. 18 - Partecipazione

Il gestore al fine di rendere effettiva la "gestione partecipata", garantisce un'informazione preventiva, completa e trasparente.

Art. 20 - Partecipazione dei genitori

Per realizzare la più ampia partecipazione dei genitori alla vita dell'Micronido, presso lo stesso si terranno incontri, almeno due volte l'anno, tendenzialmente all'inizio ed al termine dell'anno educativo, che saranno convocate dal gestore responsabile per illustrare i programmi ed il funzionamento del Micronido e per discutere sugli indirizzi che devono presiedere allo stesso.

La convocazione periodica degli incontri dei genitori potrà avvenire anche su richiesta degli educatori, d'intesa con il responsabile del Micronido, al fine della continuità pedagogico-didattica, per illustrare i progetti didattici, le attività svolte e per sollecitare un confronto sui metodi, per verificare le attività e il lavoro svolto.

Art. 21 – Servizi aggiuntivi

Il servizio di Micronido potrà essere integrato ed ampliato con iniziative aventi finalità sociali ed educative, quali il servizio di baby parking, il servizio di "punto gioco", o iniziative di

formazione e confronto su tematiche educative e sanitarie rivolte a genitori e famiglie, qualora compatibili con i locali disponibili, previo parere favorevole dell'autorità sanitaria.

Art. 22 – Controlli

Il comune di Nuraminis, per mezzo del responsabile del servizio o suo delegato potranno in ogni momento effettuare controlli sul servizio, e richiedere notizie, informazioni, chiarimenti sull'andamento della gestione.

Il soggetto gestore è tenuto a presentare all'amministrazione comunale, al termine dell'anno educativo, una relazione sull'andamento dell'attività annuale. La relazione dovrà contenere tutte le informazioni rilevanti sull'attività svolta; dovrà contenere, almeno, le seguenti indicazioni:

- il numero di bambini iscritti e frequentati, suddivisi tra residenti e non residenti, con le rispettive fasce d'età;
- le eventuali dimissioni in corso d'anno, con l'indicazione della motivazione, qualora nota;
- il numero e la qualifica professionale degli operatori impegnati;
- gli orari ed i periodi di attività del servizio, con la segnalazione delle eventuali estensioni richieste dalle famiglie;
- le eventuali iniziative aggiuntive avviate,
- i principali problemi incontrati nell'anno,
- le richieste da parte delle famiglie che non è stato possibile esaudire, con l'indicazione dei rispettivi motivi.